



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 27/09/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO OLDI

- Presidente - SENTENZA
N. 1324/2013

Dott. GERARDO SABEONE

- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 5469/2013

Dott. MARIA VESSICHELLI

- Consigliere -

Dott. ANTONIO SETTEMBRE

- Consigliere -

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FAILLA SALVATORE N. IL 30/06/1952

MAIRA GRAZIA N. IL 05/12/1957

avverso il decreto n. 37/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/11/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Gioacchino Pappalardo* che ha
chiesto l'immunità o comunque l'infondamento
del proposto ricorso con le ulteriori statuizioni di legge.

Udit i difensor Avv.;



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con decreto del 21 settembre 2012, ha respinto la richiesta di revoca avanzata da Failla Salvatore e Maira Grazia, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1423/56, della confisca di beni immobili e di un'azienda con relativi beni strumentali, disposta ai sensi dell'articolo 2 ter della legge 575/65 e divenuta irrevocabile a seguito del rigetto dei relativi ricorsi avanti questa Corte in data 8 aprile 2008.

2. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli istanti, a mezzo dei loro difensori e procuratori speciali, lamentando, quale unico motivo, una violazione di legge per l'assoluta mancanza di motivazione dell'impugnato provvedimento nonché per la mancanza dei presupposti per il mantenimento della disposta misura di prevenzione patrimoniale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso o quantomeno il suo rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Giova premettere come il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento, sia limitato alla sola violazione di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11) e non si estenda al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante, nel qual caso ci sarebbe comunque violazione di legge.

La riserva del ricorso in materia di prevenzione alla "violazione di legge" non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 606 cod.proc.pen. comma 1, lett. e), perché il motivo preveduto da tale norma si riferisce all'articolo 192 cod.proc.pen., che disciplina la valutazione di prova del fatto costitutivo di reato.

Come tale si tratta di motivo inconciliabile con il fine del procedimento che, giurisdizionalizzato per affinità alla materia penale, ha ad oggetto quella amministrativa di prevenire un pericolo per se stesso, cioè presunto per "elementi di fatto".

Il controllo di motivazione del provvedimento, perciò qualificato decreto, consiste solo nella verifica di rispondenza degli elementi esaminati ai parametri



legali che, imposti da ciascuna norma per l'applicazione della singola misura, sono vincolanti a differenza dei liberi criteri valutativi, autorizzati dall'articolo 192 per la prova del fatto costitutivo di reato.

Pertanto il decreto offre elementi e ne trae inferenza secondo parametri prestabiliti o la sua motivazione è solo apparente.

Nel primo caso non è censurabile, perché il motivo sfocia inevitabilmente in una alternativa di merito.

Di qui la riserva del ricorso (v. Cass. Sez. V 8 aprile 2010 n. 19598).

Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte dopo alcune oscillazioni, si è consolidata nell'affermare che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della L. n. 575 del 1965, articolo 2-ter, comma 3, sia suscettibile di revoca ex tunc, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 7, comma 2, allorché sia affetto da invalidità genetica e debba conseguentemente essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustamente subita.

Da ciò l'ulteriore evidente corollario che muovendosi tale istituto, di elaborazione prettamente giurisprudenziale, nello stesso ambito del rimedio straordinario della revisione del giudicato penale di condanna, non può costituire nuova prova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e deliberate nel procedimento (v. Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2006 n. 57; Cass. Sez. I 14 maggio 2008 n. 21369; Cass. Sez. II 14 maggio 2009 n. 25577; Cass. Sez. I 22 settembre 2010 n. 36224 e da ultimo, Cass. Sez. II 13 gennaio 2102 n. 4312).

A fondamento di tale statuizione sta il rilievo, secondo il quale, deve reputarsi come soluzione costituzionalmente imposta quella di configurare, attraverso la revoca in funzione di revisione, un rimedio straordinario teso a riparare un errore giudiziario.

In vista di questo fine, hanno, infatti, sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte nella innanzi richiamata pronuncia e pur tenendo conto delle diversità che caratterizzano le misure di prevenzione personali da quelle reali, sarebbe infatti inconferente parlare di eterogeneità degli interessi tutelati, dato che anche la lesione del diritto di proprietà appare quale violazione di bene costituzionalmente protetto, al pari dell'ingiustificata limitazione di libertà.



Con la conseguenza che nulla impedisce di ritenere accomunati il regime di revoca delle misure di prevenzione personali a quello reale della confisca, nell'identità dell'interesse a predisporre un mezzo per la riparazione dell'ingiustizia.

E ciò facendo leva sull'altra premessa, parimenti conosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la revoca di cui alla L. n. 1423 del 1956, articolo 7, poteva svolgere una funzione "vicaria" rispetto alla non prevista possibilità di revisione, proprio nel campo delle misure di prevenzione personali.

Dunque, un istituto chiaramente dettato (quale appunto quello delineato dalla L. del 1956, articolo 7) per adeguare la misura di prevenzione personale ai mutamenti di "pericolosità" del prevenuto (alla possibilità di revoca è infatti affiancata quella di modifica della misura) è stato "plasmato" dalla giurisprudenza per annettervi la eccezionale portata di rimedio volto a determinare la rimozione ex tunc della misura, sulla falsariga di una "revisione" del relativo "giudicato".

E da ciò si è tratto spunto per giustificare l'ulteriore, sensibile "passaggio" della identica estensione interpretativa anche nel campo delle misure di prevenzione patrimoniali, sempre nella prospettiva di colmare un vuoto normativo derivante dalla inesistenza, nel settore qui preso in esame, di una impugnazione straordinaria corrispondente a quella della revisione del giudicato, posto che, altrimenti, sarebbe perdurata nel sistema una inaccettabile carenza di strumenti normativi che dessero attuazione al disposto costituzionale (articolo 24, ultimo comma), il quale impone che la legge determini le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

L'alveo all'interno del quale è, dunque, consentita la eccezionale "revoca" della misura patrimoniale, va concettualmente ragguagliato alla straordinarietà del rimedio ed ai fini che esso deve soddisfare, restando ontologicamente incompatibile, con tale istituto, qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale già deliberato in sede di applicazione della misura, posto che, ove così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum.

D'altra parte, ciò è tanto vero che il nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), ha espressamente previsto (articolo 28) l'istituto della "revocazione della confisca", stabilendo che tale rimedio avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione, possa essere richiesto, nelle forme previste dall'articolo 630



cod.proc.pen.: "a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato".

3. Posto, quindi, che i ricorrenti si sono limitati a riproporre una semplice lettura alternativa delle stesse emergenze già deliberate in sede di prevenzione, ed a fronte delle quali, per di più, i Giudici della prevenzione hanno fornito adeguata e del tutto esauriente replica, e poiché, dunque, risulta in ogni caso del tutto carente la prospettazione di un novum, decisivo agli effetti della ammissibilità della domanda di revoca, i ricorsi testè proposti devono ritenersi inammissibili.

Nella specie, i ricorrenti hanno inoltre confutato, nell'illustrazione delle doglianze, espressamente la motivazione del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza agli elementi posti a base del giudizio di pericolosità sociale formulato e delle misure di prevenzione adottate.

Il decreto impugnato è sorretto, viceversa, da un apparato argomentativo corretto e correlato alle risultanze in atti, le quali sono state apprezzate e valutate nel pieno rispetto di principi normativi esattamente interpretati e applicati, sicché non è a parlarsi neppure di motivazione mancante o apparente.

4. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannato ciascuno al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.

Il Consigliere esterne



Il Presidente